



COMUNE DI PIEVE D'OLMI

PROVINCIA DI CREMONA

SEDE MUNICIPALE: Piazza Venticinque Aprile n° 8 - 26040 Pieve d'Olmi (CR)

PEC - UFFICIO PROTOCOLLO: comune.pievedolmi@pec.regione.lombardia.it

E-mail uff. relazioni con il pubblico: info@comune.pievedolmi.cr.it

Sito web: www.comune.pievedolmi.cr.it



UFFICIO DI SEGRETERIA

SERVIZI
AMMINISTRATIVI

Tel. 0372.626131

Fax. 0372.626349

Cod. Fisc. 80003290196

Partita IVA 00302850193

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ADUNANZA IN DATA 25/05/2021

49

2021

OGGETTO

CANONE UNICO PATRIMONIALE ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTICINQUE del mese di MAGGIO alle ore 17:30 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

GIUNTA COMUNALE		Presenti	Assenti
1)	SINDACO: ZABERT ATTILIO PAOLO	SI	=
2)	ASSESSORE: SOLDI FRANCESCA	SI	=
3)	ASSESSORE: VIOLA MARIA CRISTINA	=	SI
TOTALE		2	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott. Raffaele Pio Grassi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Attilio Paolo Zabert, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art.48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;

Attestato che sulla presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili competenti ai sensi dell'art.49 del TUEL;

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

VISTO l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

VERIFICATO che la popolazione residente al 31 dicembre 2019 era pari a 1.277 residenti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 30,00
- tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,60
- tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 30,00
- tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 0,60

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il

canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

VISTA la deliberazione di Consiglio n. 07 del 23/03/2021 con il quale è stato istituito e regolamentato il Canone Unico Patrimoniale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali che proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;
- l'articolo 30, comma 4 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 che proroga, per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al 30 aprile 2021;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta n. 36 del 16/03/2021 avente ad oggetto: "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – spostamento termini di versamento e applicazione temporanea delle tariffe vigenti al 31.12.2020";
- la deliberazione di Giunta n. 46 del 27/04/2021 avente ad oggetto: "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – spostamento termini di versamento e applicazione temporanea delle tariffe vigenti al 31.12.2020";

DATO ATTO, in che nella delibera sopra richiamata si stabilisce, in via provvisoria, dal 1 gennaio 2021 e fino alla data di approvazione delle nuove tariffe, di applicare le tariffe vigenti al 31 dicembre 2020 per i diritti sulle pubbliche affissioni, le occupazioni di suolo pubblico temporanee e la pubblicità non annuale, con riserva di conguaglio in sede di approvazione delle tariffe 2021 del nuovo Canone;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1. per i motivi esposti in premessa, di approvare per l'anno 2021 le tariffe del Canone Patrimoniale Unico così come risultanti dagli allegati A, canone esposizione pubblicitaria, e B, canone occupazione suolo, prospetti che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare mandato all'ufficio di competenza di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
3. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
4. di comunicare la presente deliberazione ai capi-gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA COMUNALE

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to dott. Attilio Paolo Zabert

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Raffaele Pio Grassi



CANONE UNICO PATRIMONIALE ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E DI CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(artt. 49 e 147/bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni)

FAVOREVOLE

Note

SFAVOREVOLE

Note

Pieve d'Olmi, lì 25/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. Attilio Paolo Zabert

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 49 e 147/bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni)

FAVOREVOLE

Note

SFAVOREVOLE

Note

Pieve d'Olmi, lì 25/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. Attilio Paolo Zabert

Reg. n. 282/2021

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 1979/2021

La su estesa Deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul il sito web istituzionale del Comune (Legge 18/06/2009, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni) per 15 giorni consecutivi. La stessa è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Raffaele Pio Grassi

Pieve d'Olmi, lì 22.06.2021

LA PRESENTE È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI

Pieve d'Olmi, 22.06.2021

SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Raffaele Pio Grassi

PER USO AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che, la presente Deliberazione della Giunta Comunale,

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

è divenuta esecutiva, ai sensi di Legge, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Raffaele Pio Grassi

Pieve d'Olmi, lì ____ / ____ / ____